



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario - relatore

nella Camera di consiglio del 24 settembre 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15;



VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2012;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2012 del Comune di **Trevi** e le risultanze della successiva istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nell'odierna camera di consiglio, il relatore Dott. Antonio DI STAZIO;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli Organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

La deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione



dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata Legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di **Trevi** ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2012 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota n. 543 prot. del 28 aprile 2014, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- 1) dal quadro 1.9.9 risulta che il totale dei residui passivi antecedenti al 2008 è pari alla consistente cifra di Euro 4.030.411,68;
- 2) dalle sezioni c) e d) del quadro 1.9.9 risultano residui attivi dei titoli II e IV corrispondenti a trasferimenti dallo Stato e dalla Regione. Tuttavia, nella risposta al quesito 1.9.10 l'Organo di revisione indica che non ricorre la fattispecie in merito ad iniziative per il mantenimento o la reiscrizione nel bilancio regionale ed in quello statale dei residui passivi dichiarati perenti e corrispondenti ai residui attivi indicati nelle suddette sezioni;
- 3) dalla risposta al quesito 6.6 risulta che codesto Ente non ha provveduto nel 2012 ad effettuare la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali eccedenze;
- 4) si invita codesto Ente a precisare a cosa corrispondano le variazioni in aumento delle immobilizzazioni materiali (pari ad Euro 2.273.076,26) relative alla gestione finanziaria.

L'Ente, con nota n. S.P. del 19 maggio 2014 (prot. Corte dei conti n. 651 del 19 maggio 2014), ha risposto alle citate richieste istruttorie, fornendo le precisazioni nei termini qui di seguito riportati:

1. Quanto all'elevato valore dei residui antecedenti il 2008, l'Ente riferisce che "... il totale dei residui passivi antecedenti al 2008, pari ad € 4.030.411,68, è costituito fondamentalmente dai residui del titolo II di spesa per l'importo di € 3.686.682,31. Tali residui risultano finanziati in parte da mutui, da avanzi di amministrazione di esercizi precedenti, utilizzo di introiti di alienazioni e oneri per rilascio permessi a costruire, tutte cifre realmente riscosse, e da trasferimenti della



regione per investimenti, soprattutto per la ricostruzione post sisma. Per tali residui non si sono verificati casi di dichiarazione di residui perenti da parte della Regione per cui, alla domanda 1.9.10, è stata fornita la risposta "non ricorre la fattispecie". Aggiunge l'ente che "Il verificarsi della spesa prevista per questi residui non mette in difficoltà l'ente in quanto, se consideriamo il fondo di cassa (1.524.405,33) ed ipotizziamo di riscuotere i residui attivi (9.702.046,17) e pagare tutti i passivi (11.065.650,24), rimarremmo comunque con un saldo di cassa di € 160.801,26";

2) Riguardo al punto 2, l'Ente riferisce che la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali eccedenze è stata effettivamente svolta nel 2012 ma che è stata formalizzata soltanto nel 2013 con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 21.05.2013. Peraltro, l'esito della verifica evidenziava non soltanto l'assenza di eccedenze bensì una situazione di carenza di personale, come si evince anche dal rapporto tra spese di personale e spese correnti e dall'indice dipendenti/abitanti (1 dipendente ogni 225 abitanti);

3) Per quanto attiene alle variazioni in aumento delle immobilizzazioni materiali pari ad € 2.273.076,26, l'Ente rappresenta che "trattasi di variazioni al patrimonio dovute a realizzazione di beni patrimoniali e/o demaniali, oppure manutenzioni straordinarie che incrementano il valore dei beni in inventario".

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, la Sezione osserva che i chiarimenti forniti e l'esame della documentazione allegata dall'Ente consentono di ritenere superate le osservazioni contenute nella citata nota istruttoria.

La Sezione deve, tuttavia, richiamare l'attenzione dell'Amministrazione al puntuale rispetto dei termini previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in ordine alla ricognizione del personale al fine di verificare la presenza di eventuali eccedenze. Nel caso di specie, infatti, tale termine non è stato rispettato avendo l'Ente formalizzato soltanto nel mese di maggio 2013 il risultato dell'attività di ricognizione riferita alla situazione del personale nel 2012.

Non sussiste, pertanto, alcuna criticità da segnalare ai sensi dell'art. 1 comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

P.Q.M.



la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di non darsi luogo, in relazione al rendiconto del Comune di **Trevi** per l'esercizio 2012, ad alcuna segnalazione di criticità ai sensi dell'art. 1, comma 166 e segg. della legge n. 266 del 2005.


DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione contabile del **Comune di Trevi**.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 24 settembre 2014.

Il Relatore

Dott. Antonio DI STAZIO



Il Presidente

Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato il 29 SET. 2014

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio

